



MODENA GOLF & COUNTRY CLUB

STATUTO SOCIALE

MODENA GOLF & COUNTRY CLUB
Associazione Sportiva Dilettantistica

Modena Golf & Country Club
Associazione Sportiva Dilettantistica
n. 1 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Modena
Via Castelnuovo Rangone, 4
41043 Colombaro di Formigine (MO)
Tel.059/553482 Fax.059/553696
Partita Iva e Codice Fiscale 01625340367

TITOLO I COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile una associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.p.R. 10 febbraio 2000 n. 361 denominata "Modena Golf & Country Club – Associazione Sportiva Dilettantistica con Personalità Giuridica di diritto privato" abbreviabile anche in "Modena Golf & Country Club – A.S.D."
2. L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e, per quanto non contemplato, dalle vigenti norme di legge.
3. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Golf di cui accetta tutte le norme statutarie regolamentari, in particolare riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione Italiana Golf e si impegna a versare le quote di affiliazione e le quote associative stabilite dalla Federazione Italiana Golf. Si impegna, altresì, a norma dell'art. 76 dello Statuto Federale per quanto riguarda l'attività sportiva, a non adire altre autorità che non siano quelle della Federazione Italiana Golf ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dalla attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile.

Art. 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede in Colombaro di Formigine (Modena), via Castelnuovo Rangone n°4.
2. L'attività dell'Associazione si svolgerà sui campi da golf e su altri impianti sportivi nei Comuni di Formigine e Maranello di proprietà del "Golf Club Modena S.p.A."
3. L'appartenenza all'Associazione comporta per tutti gli associati l'accettazione integrale, ad ogni effetto, del presente Statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni di tutti gli organi statuari.
4. Il domicilio degli associati, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda stessa od in quelle risultante da successive comunicazioni del socio da effettuarsi all'Associazione mediante idonea comunicazione

Art. 3 - DURATA

1. L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 4 – SCOPO

1. L'Associazione svolge la propria attività senza fini di lucro ed ha finalità esclusivamente sportive, con particolare riferimento, ed in via principale, alla pratica e alla promozione del golf a livello agonistico in gare e/o campionati riconosciuti dalla Federazione Italiana Golf oltreché di altri sports, fra i propri soci, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tennis, nuoto, calcetto. Organizza attività sportive dilettantistiche e l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento del golf.
2. E' pertanto esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, se non imposte dalla legge e, in caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità nel rispetto delle vigenti norme di legge.
3. L'Associazione si propone di curare e diffondere la pratica del gioco del golf e le relazioni sociali tra gli associati.
4. E' caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Tutti coloro che abbiano rapporti di lavoro e di dipendenza con l'Associazione non possono rivestire cariche associative.

TITOLO II GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 5 - ENTRATE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote sociali annue,
 - b) contributi di enti ed associazioni,
 - c) lasciti e donazioni,
 - d) proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
2. Il fondo comune servirà integralmente ed unicamente a coprire le spese di gestione dell'Associazione ed a far fronte a eventuali contributi da elargire su decisioni del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 6 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva, disponibilità di cassa;
2. trofei vinti dall'Associazione;
3. tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - BILANCIO

1. L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.
2. Il Consiglio Direttivo, all'inizio e alla fine di ogni esercizio, redige rispettivamente il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo.
3. Il rendiconto, finalizzato a descrivere con trasparenza la situazione economico finanziaria del sodalizio, deve essere redatto in modo tale da evidenziare le entrate di natura istituzionale rispetto alle entrate derivanti da eventuali attività commerciali esercitate.
4. Qualora nel corso dell'anno il Consiglio Direttivo preveda di superare, senza adeguata copertura, il 15% del limite di spesa e di investimenti stabilito nel bilancio preventivo approvato dai Soci, dovrà immediatamente convocare l'Assemblea per la delibera del caso.

TITOLO III I SOCI

Art. 8 - I SOCI

1. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla Associazione, avendone i requisiti più oltre descritti. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno indirizzare al Consiglio Direttivo una domanda su apposito modulo, controfirmata da due soci non familiari, contenente oltre ai dati anagrafici anche i domicili ai quali l'Associazione, anche in deroga all'art.2.comma 4, potrà far pervenire ogni idonea comunicazione prevista nel presente Statuto.
4. Sull'ammissione dell'aspirante socio delibera il Consiglio Direttivo, anche per delega al Segretario e/o Direttore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda. Contro la decisione del Consiglio Direttivo, che deve essere motivata, è ammesso reclamo al Collegio dei Proviviri.
5. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. Il rapporto o la quota associativa non può essere trasferita a terzi né rivalutata ed è trasmissibile per causa di morte su domanda degli eredi, previo consenso del Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente comma 4°.
7. Fermo restando il principio di uniformità del rapporto associativo, i Soci si suddividono nelle seguenti categorie:
 - Soci onorari
 - Soci atleti golfisti
 - Soci aspiranti golfisti
 - Soci juniores

Art. 9 - SOCI ONORARI

1. I Soci onorari sono le persone fisiche, dotate dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2°, che l'Assemblea dei Soci o, per delega di quest'ultima, il Consiglio Direttivo, ritenga opportuno nominare per il riconoscimento di particolari titoli di merito.
2. 1. I Soci onorari non sono tenuti a versare alcun contributo annuo ma partecipano con diritto di voto deliberativo alle assemblee indette dall'Associazione. Godono dei diritti previsti dallo Statuto in favore di tutti i soci.

Art. 10 - SOCI ATLETI GOLFISTI

1. I Soci atleti golfisti sono le persone fisiche maggiorenni dotate dei requisiti di cui al punto 8.2 che intendono iscriversi all'Associazione e svolgere attività golfistica presso gli impianti dell'Associazione stessa.
2. L'ammissione è subordinata alla condizione che l'aspirante Socio sia titolare o portatore di un diritto di godimento su almeno tre azioni ordinarie della "Golf Club Modena S.p.A." e che abbia depositato, presso la segreteria dell'Associazione, congiuntamente alla domanda il titolo attestante la proprietà delle o il diritto di godimento sulle azioni.
3. Il possesso ed il deposito, in aggiunta alle tre azioni ordinarie di cui al comma precedente, di:

- una azione ordinaria o privilegiata della società "Golf Club Modena S.p.A." conferisce la possibilità ai componenti del nucleo familiare di richiedere l'associazione in qualità di socio aspirante golfista;
 - due azioni ordinarie della società "Golf Club Modena S.p.A." conferisce la possibilità ai componenti del nucleo familiare di richiedere l'associazione in qualità di socio atleta golfista;
4. Rientrano nella nozione di nucleo familiare tutti i componenti della famiglia convivente, risultanti da apposito certificato, allegato alla domanda di ammissione, e i figli che non abbiano compiuto il 30° anno di età.
 5. I soci atleti golfisti di età inferiore ad anni 28 sono esentati dagli obblighi di cui al comma 2.
 6. All'ammissione delle singole persone fisiche componenti la famiglia, come pure alla disciplina dei diritti e dei doveri derivanti dall'assunzione della qualità di associato all'Associazione, si applicano integralmente le disposizioni statutarie.
 7. I Soci golfisti possono accedere a tutti gli spazi gestiti dall'Associazione e fruire di tutti i servizi offerti, nel rispetto dei Regolamenti.

Art. 11 - SOCI ASPIRANTI GOLFISTI

1. I Soci aspiranti golfisti sono le persone fisiche maggiorenni dotate dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2°, che intendono apprendere la disciplina ed il gioco del golf e, come tali, hanno diritto a frequentare gli impianti di addestramento al golf secondo le norme del Regolamento.
2. L'ammissione è subordinata alla condizione che l'aspirante Socio sia titolare o portatore di un diritto di godimento su almeno una azione privilegiata o di una azione ordinaria della società "Golf Club Modena S.p.A." e che abbia depositato presso la Segreteria dell'Associazione, congiuntamente alla domanda il titolo attestante il diritto di godimento sull'azione.
3. Il possesso ed il deposito di almeno due azioni ordinarie o privilegiate della società "Golf Club Modena S.p.A.", conferisce la possibilità:
 - di accedere al percorso golf executive;
 - di richiedere l'associazione in qualità di socio aspirante golfista ai componenti del nucleo familiare.
4. Si applica la deroga di cui all'art. 10 comma 5.

Art. 12 - SOCI JUNIORES

1. I Soci juniores sono le persone fisiche minorenni che svolgono attività golfistica presso gli impianti dell'Associazione. Possono utilizzare tutte le attrezzature ed i servizi dell'Associazione.
2. Essi vengono ammessi all'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, anche per delega al Segretario e/o direttore, su domanda sottoscritta dall'esercente la potestà parentale e controfirmata da due Soci non familiari dell'aspirante Socio.

Art. 13 - PASSAGGIO DI CATEGORIA

1. I passaggi dei Soci da una categoria all'altra sono disciplinati da norme regolamentari.
2. Le stesse norme potranno disciplinare l'ammissione dei non Soci a frequentare gli impianti sportivi ed i locali del Circolo.

Art. 14 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'appartenenza all'Associazione comporta per i Soci di ogni categoria l'accettazione integrale, ad ogni effetto, del presente Statuto, dei Regolamenti, delle delibere delle assemblee e degli Organi Direttivi e loro delegati.
2. Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci onorari, sono tenuti a corrispondere le quote sociali stabilite di anno in anno per le singole categorie dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Soci in sede di delibera di approvazione del bilancio preventivo.
3. Le quote sociali annue devono essere versate presso la segreteria dell'Associazione entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio Direttivo; detto termine non potrà essere antecedente a quello fissato per il recesso.
4. Tutti i Soci maggiorenni sono titolari dell'elettorato attivo e passivo.
5. Tutti i Soci possono accedere al Club-House, ai campi da tennis, alla piscina, al campo pratica, ai servizi accessori.

Art. 15 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza ed espulsione.
2. Il Socio può recedere dall'Associazione dandone idonea comunicazione al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre. Il recesso diventa efficace soltanto a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in corso all'atto del ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.
3. La decadenza del Socio si verifica immediatamente nel caso di acquisizione della qualifica di professionista, a norma dell'art. 16 dello Statuto della Federazione Italiana Golf che comporta altresì la decadenza da ogni carica sociale, pure se di solo carattere sportivo.
4. La decadenza del Socio si verifica nel caso di alienazione delle azioni o di alienazione od estinzione del diritto di godimento delle azioni del "Golf Club Modena S.p.A." con gli effetti di cui infra:
 - a) se tale condizione si verifica entro il 31 ottobre, dal 1° gennaio dell'anno successivo;

- b) se tale condizione si avvera oltre il 31 ottobre, dal 1° gennaio del secondo anno successivo
5. L'espulsione può avvenire:
- per decisione del Consiglio Direttivo a seguito di grave inadempimento dell'obbligo di pagamento della quota associativa.
 - per decisione del Giudice di 1^a istanza nel caso in cui il Socio ponga in essere, entro e fuori dell'Associazione, comportamenti gravemente disonorevoli o tenga una condotta che costituisca grave ostacolo al buon andamento delle attività sociali.
6. La risoluzione del rapporto associativo non esonera il socio dall'obbligo di pagamento dell'intera quota associativa fissata per l'anno in corso, né costituisce titolo per la sua restituzione anche parziale.
7. Il consiglio Direttivo, in considerazioni di speciali e/o straordinarie circostanze, potrà accettare il recesso di un socio in deroga ai precedenti precetti.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 16 - DETERMINAZIONE

1. Sono organi sociali:
- l'Assemblea dei Soci
 - il Consiglio Direttivo
 - il Comitato Esecutivo
 - il Collegio Revisori dei Conti
 - il Giudice 1^a istanza (effettivo o supplente)
 - il Collegio dei Probiviri

Art. 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI - COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea generale dei Soci è composta da tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. Essa rappresenta tutti i Soci che sono obbligati ad osservare le deliberazioni da questa assunte in conformità alla legge e al presente Statuto.
4. Nel rispetto del principio della democrazia interna e della rappresentanza capitaria, ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio munito di delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe per le assemblee ordinarie e sei deleghe per le assemblee straordinarie.
5. I membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, il Giudice di 1^a istanza ed i Probiviri non potranno essere portatori di deleghe.

Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI - TIPI

1. L'Assemblea è convocata in forma ordinaria e straordinaria.
2. Compete all'Assemblea ordinaria deliberare in merito alle seguenti materie:
- elezione, a scrutinio segreto, dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio Revisori dei Conti, il Giudice 1^a istanza (effettivo e supplente) ed il Collegio dei Probiviri;
 - approvazione della relazione programmatica, bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:
- modifiche da apportare allo Statuto;
 - scioglimento e liquidazione della Associazione e provvedimenti relativi alla devoluzione dell'attivo residuo nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, comma 2°.

Art. 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, nel termine previsto al precedente art. 7, comma 2°.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando si debba adottare una delle delibere di cui all'art. 18, comma 3°.
3. L'avviso di convocazione è effettuato mediante idonea comunicazione a tutti i Soci almeno 20 giorni prima dell'adunanza, specificando ora, giorno e luogo di convocazione, nonché l'ordine del giorno delle materie da trattare.

4. Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI - COSTITUZIONE

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei soci aventi diritto al voto.

4. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza sarà presieduta dal o da un Vice - Presidente o, in difetto, dal componente il Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di età.

5. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

6. L'Assemblea nomina, se necessario, due scrutatori.

7. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

9. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 21 - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.

Art. 22 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea da un minimo di tre fino ad un massimo di undici eletti e nel proprio ambito nomina il Presidente ed almeno un Vicepresidente. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno e che non ricoprano cariche sociali in altre associazioni e società sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva.

3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

4. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

5. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione, con delibera che dovrà essere ratificata dalla prossima assemblea ordinaria dei Soci. Tale facoltà non è consentita se la sostituzione deve avvenire per due consiglieri contemporaneamente; in tal caso deve essere convocata l'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno così in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

6. L'intero Consiglio Direttivo si considererà dimissionario qualora, per qualsiasi causa di cessazione, venga meno la maggioranza dei suoi membri. In tal caso, i membri rimasti in carica dovranno provvedere a convocare senza ritardo l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio Direttivo e potranno compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 23 - CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONI

1. Il Consiglio Direttivo è competente in ordine alle seguenti materie:

a) esamina le domande di ammissione dei nuovi Soci e delibera sulle stesse;

b) provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio, curando gli incassi ed autorizzando le spese nei limiti del bilancio preventivo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del presente statuto;

c) stipula, risolve, modifica, rinnova contratti di gestione, locazione di impianti e macchine, contratti di fornitura e di appalto, conti correnti bancari, nonché ogni contratto che ritenga utile per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

d) assume e licenzia impiegati, operai e personale di servizio, fissando mansioni e retribuzioni;

- e) provvede all'emanazione delle norme per il funzionamento dei servizi della sede sociale;
- f) compila il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- g) nomina i componenti il Comitato Esecutivo;
- h) nomina le commissioni tecniche dell'Associazione, ivi compresa la Commissione Sportiva, determinandone le funzioni.
- i) redige modifica e integra i regolamenti non riservati alla competenza di altri organi

Art. 24 - CONSIGLIO DIRETTIVO - RIUNIONI

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sette volte l'anno e comunque ove ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei componenti.
2. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente a mezzo lettera, telefax, posta elettronica, almeno 5 giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma almeno 3 giorni prima.

Art. 25 - CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente e legale rappresentante dell'Associazione.
2. Egli pertanto ha tutti i poteri connessi a tale qualifica nei rapporti coi terzi, compresa la rappresentanza in giudizio dell'Associazione, fermo restando che l'esercizio delle sua funzione di legale rappresentante è subordinato alla preventiva deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da due Consiglieri di cui almeno un Vice-Presidente.
2. Esso viene convocato dal Presidente senza formalità ed è validamente costituito con la presenza di quest'ultimo, nonché di almeno un altro componente.
3. Esso delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Al Comitato Esecutivo spetta l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ai fini del miglior funzionamento della vita associativa.
5. Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni.

Art. 27 - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - COMPOSIZIONE

1. Il Collegio Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, anche non Soci.
2. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente, nella prima riunione successiva all'elezione.
3. Il Collegio dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 28 - REVISORI DEI CONTI - FUNZIONI

1. I Revisori dei Conti esercitano la vigilanza sulla situazione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Associazione, provvedendo alla verifica della stessa, redigendo appositi verbali da trasmettere all'Assemblea.
2. I Revisori esaminano in particolare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo specifica relazione sugli stessi, da trasmettere all'Assemblea dei Soci.
3. I Revisori possono partecipare infine, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Art. 29 - GIUDICE DI 1^ ISTANZA - FUNZIONI

1. Il Giudice di 1^ istanza effettivo e, in difetto, quello supplente (che durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili), che possono essere anche non Soci, giudicano in tutti i casi di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei Soci, salva la competenza degli organi di giustizia federali, irrogando le seguenti sanzioni:
 - ammonizione, che consiste in un richiamo scritto, nel caso di mancanze lievi;
 - sospensione, che consiste nell'inibizione per un periodo, da dieci giorni a un anno, dalla frequentazione di tutte le strutture dell'Associazione, nel caso di mancanze di maggior rilievo;
 - espulsione, che consiste nell'inibizione definitiva alla frequentazione di tutte le strutture dell'Associazione con contestuale decadenza dalla qualifica di Socio, per tutte le mancanze di massimo rilievo.
2. Il procedimento disciplinare è avviato su rapporto del Consiglio Direttivo, della Commissione disciplinare o del Giudice Arbitro. Può intervenire e giudicare d'ufficio in tutti i casi in cui abbia conoscenza diretta dei presunti illeciti.
3. Al Socio inquisito devono essere riconosciute le più ampie garanzie di difesa e l'eventuale sanzione deve essere irrogata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione del rapporto disciplinare.
Il relativo provvedimento deve essere comunicato al Socio interessato, immediatamente, per iscritto.

Art. 30 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI - COMPOSIZIONE

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da un supplente, da scegliersi tra i Soci maggiorenni, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Il Presidente è eletto dai componenti effettivi, tra di loro, nella prima riunione dopo l'elezione.

Art. 31 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI - FUNZIONI DISCIPLINARI

1. Il Collegio dei Probiviri giudica in secondo grado, dietro presentazione di ricorso avverso le decisioni del Giudice di prima Istanza.
2. Tale ricorso, che produce effetti sospensivi circa l'esecuzione della sanzione di primo grado, deve essere presentato entro sessanta giorni dalla comunicazione di dette decisioni.
3. Nel procedimento devono essere riconosciute all'appellante le più ampie garanzie di difesa e la decisione deve essere emanata entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 32 - COLLEGIO PROBIVIRI - FUNZIONI E CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione ad esclusione di quelle eventualmente nascenti da provvedimenti disciplinari, il Collegio dei Probiviri funge da amichevole compositore con deliberazione vincolante per le parti interessate.

TITOLO V CARICHE SOCIALI

Art. 33 - INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche sociali sono incompatibili tra di loro ad eccezione di quelle di componente il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo.
2. Nel caso di elezione a due o più cariche sociali, l'interessato deve optare per una sola delle stesse entro e non oltre trenta giorni dall'elezione, pena la decadenza automatica da tutte.
3. Il Consiglio Direttivo può comunque nominare a componenti le Commissioni Tecniche, ivi compresa la Commissione Sportiva, persone che rivestono cariche sociali.

Art. 34 - GRATUITA'

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. Il Consiglio Direttivo può riconoscere un rimborso per le spese effettivamente sostenute dai membri degli organi sociali nell'interesse dell'Associazione e su specifico incarico.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO

Art. 35 - LIQUIDATORI

1. Con la delibera di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
4. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 36 - NORMA DI RINVIO

1. In tutti i casi in cui nel presente Statuto si fa riferimento a "idonea comunicazione" si intende: lettera raccomandata, telegramma, raccomandata a mani, posta elettronica certificata, telefax ed ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

**Approvato nell'Assemblea Straordinaria di Giovedì 23 Luglio 2013
Registrato con Atto Notaio Enrico Spagnoli a Modena il 24/05/2013 al n. 6459.**